

79976

Ordinanza - Parte 1 - Anno 2012

Provincia Autonoma di Trento**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

del 25 giugno 2012, n. D337/2012/368547

Divieto di pesca all'anguilla nel Lago di Garda e basso Sarca**II PRESIDENTE**

- visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'articolo 52, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale il Presidente della Provincia adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
- visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- visto il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;
- vista l'Ordinanza Ministeriale 17 maggio 2011 "Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda" che vieta agli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato o commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal lago di Garda destinate all'alimentazione umana in quanto risultate contaminate da PCB diossina simili oltre i limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1181/2006;
- vista l'Ordinanza Ministeriale 18 maggio 2012 "Proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011, concernente: Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda";
- vista la propria ordinanza del 08 agosto 2011, prot. 470302/D329 che fissava il divieto di pesca fino al 22 giugno 2012;
- al fine di dare piena attuazione all'Ordinanza in parola ed evitare che esemplari di anguilla pescati sul territorio della Provincia autonoma di Trento possano essere illecitamente immessi sul mercato o che possano essere consumati da coloro che praticano la pesca sportiva e dai propri familiari;
- vista la nota del Servizio Foreste e fauna prot. 436815 del 21 luglio 2011;
- su proposta della Dirigente Generale del Dipartimento Politiche sanitarie che intende dare piena efficacia all'Ordinanza del Ministero della salute del 17 maggio 2011;

ordina

- 1) di prorogare l'ordinanza dell'08 agosto 2011, prot. 470302/D329 per tutto il periodo di vigenza dell'Ordinanza Ministeriale del 17 maggio 2011.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto del presente provvedimento e farlo osservare.

LORENZO DELLAI